



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2014/00682

DEL 29/12/2014

Collegio Sindacale il 29/12/2014

OGGETTO

Art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito con L. N. 114/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Approvazione nuovo Regolamento di Organizzazione della U.O.C. Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'ASP di Potenza.

Struttura Proponente

Ufficio Legale e Contenzioso

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UFFICIO LEGALE	6		

Uffici a cui notificare

Ufficio Legale e Contenzioso	Direzione Generale
Direzione Amministrativa	Direzione Sanitaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 29/12/2014

La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta approvazione regionale

< PREMESSO che presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza è istituito l'U.O.C. Legale;

CHE con Deliberazione n. 216 del 2 marzo 2012 è stato approvato il Regolamento della U.O.C. Legale;

CHE gli Avvocati assegnati alla suddetta U.O.C. esercitano la professione legale con patrocinio esclusivo dell'Azienda e sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Potenza;

CHE compito principale degli Affari Legali è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda Sanitaria di Potenza attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione; alla struttura sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali, così come individuati dalla normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che il D.L. n. 90/2014 convertito con legge di conversione 11/08/2014 n. 114, ha apportato rilevanti novità in materia di onorari professionali delle Avvocature degli Enti Pubblici;
- che l'art. 9 del suddetto testo normativo impone l'adeguamento dei regolamenti interni alle disposizioni ivi contenute entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge;

RITENUTO pertanto, opportuno dover procedere alla modifica ed adeguamento del precedente Regolamento di organizzazione della U.O.C. Legale alle disposizioni contenute all'art. 9 della L. n. 114/2014;

RITENUTO, altresì necessario dover dare attuazione a quanto disposto dal 6° comma, art. 9 citato, provvedendo allo stanziamento in bilancio delle somme necessarie a far fronte al pagamento in favore, degli avvocati dipendenti, dei compensi professionali dovuti in tutti i casi di pronunciata compensazione delle spese;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi posti in premessa:

- Di approvare il Regolamento di organizzazione della U.O.C. Legale dell'A.S.P. di Potenza, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, novellato a seguito delle intervenute modifiche normative in vigore;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Carmen Spinola

L'Istruttore

Maria Gabriella De Franchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Giuseppe Nicolò Cugno

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA AZIENDALE

ADEGUAMENTO

“D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014 art. 9. - D.L. n. 132/2014 convertito con L. n. 162/2014. Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19.”

PREMESSA

A. A seguito del processo di rilegificazione avviato con la L. 15/2009 e con il D.Lgs. n. 150/2009, il legislatore con l'art. 9 del D.L. 24.5.2014 n. 90 convertito con L. 11.8.2014 n. 114:

a) ha sottratto alla contrattazione collettiva la disciplina di adeguamento a mente dell'art. 23 L. n. 247/2012 (in ragione del peculiare impegno e delle modalità di espletamento dell'attività professionale) del compenso degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

b) ha attribuito a detto compenso la natura retributiva e quindi integrativa della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per l'attività ordinariamente svolta alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

c) ha fissato il limite: - della retribuzione (di cui alla contrattazione collettiva come integrata dai compensi professionali dovuti in adeguamento a mente dell'art. 25 L. n. 247/2012) in quello stabilito dall'art. 23 ter del D.L. n. 284/2011 come convertito con L. n. 214/2011; - dell'importo complessivo dei compensi professionali da erogare a ciascun avvocato della P.A. in misura non superiore al massimo del trattamento economico complessivo spettante a ciascuno a mente della contrattazione collettiva;

d) ha affidato alla disciplina regolamentare o contrattuale le modalità e la misura della ripartizione dei compensi recuperati a carico delle controparti a seguito di sentenza favorevole alla P.A., nonché di quelli spettanti in caso di

pronunciata compensazione integrale delle spese nelle cause in cui la P.A. non sia rimasta soccombente e altresì quando vi sia stata transazione dopo sentenza favorevole alla P.A.

***B.** La disciplina regolamentare vigente, intervenuta ed applicabile, nei limiti dello stanziamento in bilancio per quanto riguarda le spese compensate ed altresì nei limiti fissati dal co. 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, è quella di cui al regolamento approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. 10.3.2014 n. 55.*

***C.** E' stato emanato il D.L. n. 132/2014 come convertito con L. n. 162/2014 con il quale sono state introdotte misure (quali la riduzione dei termini di sospensione dell'attività processuale, l'applicazione al ritardo nei pagamenti della P.A. degli interessi commerciali dal momento della proposizione della domanda giudiziale, di adempimenti minuziosi e particolari con riferimento alle procedure esecutive, l'affidamento ope legis alle avvocature degli enti pubblici delle convenzioni assistite relative alle controversie riguardanti pagamenti di determinati importi) che richiedono impegni stringenti, assillanti e di particolare complessità a carico degli avvocati.*

***D.** La disciplina di seguito riportata adempie agli obblighi di regolamentazione stabiliti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come convertito, ed è stata redatta alla stregua di quella dell'Avvocatura dello Stato nonché delle Avvocature di altri Enti ed Aziende Pubbliche del SSN.*

Visto il Regolamento dell'U.O.C. Legale, approvato con deliberazione n. 216 del 2/3/2012,

L'art.7 è così sostituito:

Art. 7

Criteria di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

L'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi rientra nell'ambito della competenza e delle prerogative del Dirigente Responsabile incaricato della direzione dell'Avvocatura che l'effettua sulla base di valutazioni riguardanti i carichi di lavoro e la peculiarità di ciascuna pratica.

In ogni caso il Dirigente Responsabile terrà conto della specializzazione professionale ove presente nel rispetto del principio di parità di trattamento.

7 bis

Compensi professionali e criteri ripartizione

Ad integrazione ed adeguamento, a mente dell'art. 23 L. n. 247/2012, della retribuzione in godimento e spettante ai sensi della Contrattazione Collettiva di Lavoro, a ciascun dirigente avvocato appartenente al ruolo professionale, iscritto nell'elenco speciale ed esercente effettivamente l'attività di consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, vanno corrisposti, giusta quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito e nei limiti stabiliti da detta norma i compensi professionali previsti dal vigente regolamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, recuperati dalle controparti a seguito di provvedimento giudiziale favorevole all'ASP, previo scorporo del 5% che verrà trattenuto dall'azienda a copertura forfettaria delle spese generali; nonché quelli dovuti a mente del predetto regolamento ministeriale previa loro decurtazione ai sensi di quanto disposto dalle norme contenute nel D.L. n. 132/2014, come convertito in legge, nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese in procedimenti in cui l'ASP non sia rimasta soccombente, nonché nei casi di transazione.

Gli anzidetti compensi recuperati dalle controparti (previo scorporo del 5%) come innanzi precisato e quelli versati dall'ASP nei casi di compensazione (previa la decurtazione innanzi precisata) saranno versati in misura pari a 7/10 all'avvocato affidatario della causa ed in misura pari a 3/10 tra tutti gli altri dirigenti avvocati appartenenti all'avvocatura aziendale esercenti effettivamente l'attività di assistenza, rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale per l'attività di confronto tecnico/giuridico sulle attività difensive.

Il predetto riparto, nelle misure di cui innanzi previste, spetta soltanto agli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione ai carichi di lavoro assegnati.

Ai fini di detto riparto, l'avvocato dirigente responsabile dell'avvocatura, tiene conto:

a) del puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività di pertinenza dell'avvocatura;

b) del puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riferimento alle esigenze manifestate dall'amministrazione;

c) della cura delle attività di udienza, specialmente con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nell'ipotesi di verifica negativa degli adempimenti di cui alla lettera a) non si procederà ad alcun riparto in favore dell'avvocato assegnatario della causa.

Nell'ipotesi di verifica negativa della lettera b) o c), all'avvocato assegnatario della causa spetterà il compenso nella misura di 6/10.

Nell'ipotesi di verifica negativa delle lettere b) e c), il compenso all'avvocato assegnatario della causa, spetterà il compenso nella misura di 5/10.

Per quant'altro si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito in legge.

La liquidazione dei compensi anzidetti viene effettuata dal dirigente avvocato Responsabile con propria determinazione dirigenziale trasmessa all'U.O.C. economico-patrimoniale ed all'U.O.C. gestione del personale, secondo le rispettive competenze, che provvedono al pagamento degli importi spettanti secondo le modalità indicate in determina.

All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Azienda effettua le ritenute previdenziali ed assistenziali che fanno carico ad essa nonché quelle che fanno carico al dipendente.

Al fine della liquidazione dei compensi professionali, per le cause definite con sentenza favorevole all'Azienda con compensazione, gli importi saranno corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto ai sensi del comma 6, art. 9 DL 90/2014.

7 ter

Procedura di verifica

A seguito della verifica di cui all'art. 7, nell'ipotesi in cui emergano ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, tali da incidere sulla ripartizione di detti compensi retributivi, l'Avvocato Responsabile richiede all'avvocato verificato gli adeguati chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti, siano insoddisfacenti, è formalizzato l'esito della verifica e quantificata in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto, che dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati e alla gravità delle conseguenze e, nei casi di particolare gravità, dispone la totale esclusione dal riparto.

Per quant'altro si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito in legge.

Art. 7 quater

Gestione dell'attività legale

L'avvocatura e i dirigenti avvocati hanno il proprio ufficio e domicilio nella sede legale dell'ASP in Potenza.

Considerato che l'attività degli avvocati dipendenti dell'Azienda si svolge prevalentemente all'esterno degli uffici aziendali (Tribunali, Corte Cassazione, Corte di Appello TAR, Consiglio di Stato, Giudici di Pace, Uffici di Conciliazione, Organismi di mediazione), gli stessi potranno registrare l'inizio e la fine del servizio, in alternativa al sistema di rilevazione elettronica, su apposito supporto cartaceo che dovrà essere trasmesso mensilmente al competente ufficio della gestione del personale al fine di consentire il riscontro

dell'osservanza dell'orario minimo di lavoro settimanale previsto dall'art. 14 del CCNL 3.11.2005.

Art. 7 quinquies

Entrata in vigore

Le modifiche apportate, a mente dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 al Regolamento approvato con delibera n. 216/2012, disciplinante l'attività dell'Avvocatura aziendale, si applica alle cause di nuova trattazione, nonché a quelle in corso di svolgimento alla data dell'1.07.2014.